

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ___ D'ORD. DEL _____

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
Provincia di Udine



**REGOLAMENTO COMUNALE
SUI DEHORS**

PREMESSE

Il presente regolamento intende come dehor l'occupazione anche temporanea e/o a carattere stagionale di aree all'aperto di suolo pubblico o di suolo privato ad uso pubblico, visibile dalla pubblica via, con tavoli, sedute, fioriere, ombrelloni e strutture leggere, anche chiuse, all'occorrenza removibili (come meglio specificato più avanti al successivo art. 13), al fine, prevalentemente, di preparare e somministrare alimenti e bevande da parte di bar, chioschi, ristoranti e affini. L'eventuale preparazione di alimenti all'interno del dehors soggiace alle norme igienico sanitarie vigenti.

Il presente regolamento si applica altresì alle strutture leggere, anche chiuse, all'occorrenza removibili, installate dagli esercizi commerciali/ricettivi.

L'installazione dei dehors, ad eccezione di quelli a strutture chiuse e leggere all'occorrenza removibili di cui al successivo art. 13, è estesa anche alle altre tipologie aziendali, verificatane l'opportunità, fermo restando la rispondenza alle presenti norme regolamentari.

AUTORIZZAZIONE

Il presente regolamento non ha natura edilizia fatta eccezione per le strutture leggere chiuse espressamente normate al successivo art. 13. La realizzazione dei dehors è, quindi, assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale e gli Uffici Competenti – la pratica verrà successivamente trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà all'irrogazione della TOSAP.

L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata in bollo, previo pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita per l'autorizzazione edilizia (€ 30,00 o successivi adeguamenti), entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, in bollo, il cui fac-simile è "allegato A" al presente regolamento.

I dehors chiusi, viceversa, saranno assoggettati al rilascio di permesso di costruire con le modalità e i tempi previsti dalla Legge Regionale 11 novembre 2009 "Codice regionale dell'edilizia", anche previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

In applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. dovrà essere richiesta, qualora ne ricorra il caso, anche l'autorizzazione paesaggistica.

GENERALITA'

Nell'ambito dell'arredo urbano i dehors possono essere costituiti da diversi elementi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo :

- tende parasole, protezioni aeree, ombrelloni
- sedute e tavoli
- platee sopraelevate
- vasi o contenitori per il verde a delimitazione dell'area
- diaframmi o barriere
- strutture leggere anche chiuse e all'occorrenza removibili per le quali si rimanda al successivo art. 13.

Nei dehors possono essere presenti impianti locali di illuminazione, impianti mobili di riscaldamento, di diffusione acustica, insegne, tabelloni informativi.

Le presenti premesse sono parti integranti delle norme che seguono.

N O R M E

Definizione dell'oggetto

Per dehor si intende un'area all'aperto, variamente attrezzata e delimitata, collocata obbligatoriamente nella più immediata vicinanza dell'esercizio collegato ad esso anche in modo non strettamente funzionale.

Art. 1 – Aree di riferimento.

Sul territorio comunale sono state individuate quattro aree che presentano caratteri in qualche modo omogenei di ambiente, di viabilità, di utilizzo e che, per chiarezza, si identificano con le aree di Piano Regolatore Generale Comune di seguito indicate :

- A. area dei Centri Storici (zona A);
- B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni (zone B, C, D, G2);
- C. aree sportivo-ricreative (zone Q e G3);
- D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate (restante area del territorio comunale).

Per ognuna di esse è stato ipotizzato un diverso livello di intervento in ragione della tutela che all'ambito questa Amministrazione vuole garantire.

Art. 2 – Responsabilità

L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 3 – Transito pedonale.

Nelle aree del territorio comunale normalmente aperte al traffico, il transito pedonale deve essere sempre assicurato con una larghezza non inferiore a m 1,50 di norma misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro del dehors. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

Di norma, deve essere assicurato preferibilmente il percorso pedonale lungo gli edifici. Sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire lungo percorsi istituzionalmente predisposti e quindi con particolari disposizioni planimetriche : ad esempio, in corrispondenza di piazze, slarghi o viali spaziosi, assicurando in ogni caso l'agevole e diretto accesso a tutte le zone ed elementi di interesse pubblico ivi presenti.

Art. 4 – Transito veicolare.

Nelle aree del territorio comunale normalmente aperte al traffico veicolare nessun elemento dell'area del dehors deve interferire con il transito dei veicoli e quindi distare almeno m. 0,80 dal limite della carreggiata. Nel caso di transito pedonale limitato alla sola zona tra la strada ed il dehors, si osservano i disposti dell'art. 3.

Nelle aree del territorio comunale destinate al solo transito pedonale (quindi con traffico veicolare limitato) deve sempre essere assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di servizio e di soccorso, in particolare di quelli di grandi dimensioni (autocarri del servizio raccolta rifiuti, mezzi sgombero neve, autocarri dei VV.F., altri), assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di larghezza pari a m. 3,25 e altezza pari a m. 4,00, in conformità al disposto dell'art. 140 delle Norme di attuazione del nuovo codice della strada (o s.m.i.), costante lungo un percorso rettilineo e con larghezze maggiori in caso di manovre in curva, garantendo al contempo il transito pedonale con una larghezza minima di m 0,85 su almeno uno dei lati della via.

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulle vie, deve quindi essere mantenuto libero uno spazio di m 2,00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passaggio carraio : tale spazio dovrà essere aumentato nei casi di eccezione di seguito esposti.

A quanto esposto nel presente articolo ed in quello precedente faranno eccezione, e quindi dovranno essere valutati per ogni singola specifica situazione, i casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o alla presenza di vegetazione.

Art. 5 – Aspetti architettonici, monumentali ed ambientali.

All'atto dell'esame della domanda sarà di norma valutato con particolare attenzione l'inserimento dei dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente sia urbano che extraurbano.

Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario, osservando i disposti dell'art 12.

Art. 6 – Reti tecniche.

Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione. (a titolo esemplificativo e non esaustivo : chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni, altro).

art. 7 – Durata e rinnovo delle installazioni.

L'installazione del dehor, su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico visibile da luogo pubblico, è ammessa nell'intero arco dell'anno.

L'autorizzazione per l'installazione del dehor su suolo di proprietà comunale può essere revocata, anche solo temporaneamente, nel caso di interventi di interesse pubblico incompatibili con la presenza del dehor stesso. Sarà quindi cura del Comune comunicare con il dovuto anticipo l'impossibilità al mantenimento del dehor; analogamente, potranno essere richieste modifiche nell'installazione del manufatto regolarmente autorizzato, nel caso in cui il Comune sia nella necessità di apportare modifiche agli assetti dimensionali ed altimetrici dei siti interessati.

Gli oneri relativi rimarranno a carico del titolare dell'autorizzazione con esclusione di qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

La presente norma non si applica alle strutture chiuse di cui al successivo art. 13.

Art. 8 – Superficie delle aree a dehors.

Non è individuata una superficie massima per l'occupazione di suolo pubblico per dehors : tuttavia verrà verificata, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, l'opportunità della richiesta tenuto conto delle condizioni al contorno del luogo indicato.

Art. 9 – Stato delle aree a dehors.

All'atto della rimozione del dehors devono essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso di suolo pubblico, non è ammessa la sua manomissione permanente e funzionale alla reinstallazione dello stesso dehors per l'anno successivo.

Art. 10 – Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Nei casi di grave o reiterata violazione delle norme di cui al presente regolamento la sanzione potrà comportare la revoca dell'autorizzazione.

Art. 11 – Presentazione delle istanze per l'installazione.

Le domande di richiesta per nuove installazioni complete di tutta la documentazione richiesta nel modello dovranno pervenire agli uffici comunali con il dovuto anticipo sui tempi di installazione dei dehors (minimo 30 giorni consecutivi rispetto alla data presunta di installazione).

Le richieste dovranno essere presentate all'attenzione del Sindaco, il quale la demanderà agli Uffici Competenti per effettuare l'opportuna istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 12 – Tipologie e caratteri formali.

Le tipologie e i caratteri formali ammessi sono, in linea generale, quelli descritti nei punti seguenti, distinti per ciascuna area normativa A., B., C., D. la cui lettera corrispondente è evidenziata a margine.

Caratteri diversi, per interventi di particolare impegno, potranno essere ammessi a seguito di una valutazione specifica per ciascun caso da parte dell'Amministrazione, sentiti gli Uffici competenti.

Particolare cura dovrà comunque essere posta per interventi in aree vincolate di interesse ambientale, paesaggistico, monumentale o archeologico.

Pavimentazione.

A. area dei Centri Storici.

Nell'area di pertinenza deve essere mantenuta in vista la pavimentazione attuale. Non sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio, ad eccezione di particolari condizioni del fondo, inclinato, con eccessiva pendenza, o in presenza di particolari accostamenti di materiali disomogenei o di poco pregio, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, casi che dovranno essere valutati di volta in volta, per disposizione e materiali da impiegare.

Nel caso di assenza di pavimentazione o di pavimentazione con materiale inadeguato, la sua sostituzione è ammessa nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche edilizie a spese del richiedente l'autorizzazione.

In presenza di dislivelli dovranno essere presi accorgimenti in osservanza alle vigenti disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Nell'area di pertinenza deve preferibilmente essere mantenuta in vista la pavimentazione attuale, ove questa presenti omogeneità e caratteristiche adatte all'utilizzo in dehors. Sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio solo in particolari condizioni del fondo inclinato, con eccessiva pendenza, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, o in presenza di sfavorevoli accostamenti di materiali disomogenei o di poco pregio, o non adatti per natura fisico-meccanica o per motivi di ordine igienico e manutentivo. Quanto meno le aree a dehors dovranno quindi essere inghiaiate, con materiale arido, a grana omogenea di adeguata pezzatura.

In presenza di dislivelli dovranno essere presi accorgimenti in osservanza alle vigenti disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche.

C. aree sportivo-ricreative.

In queste aree dovrà essere assicurato il più alto grado di naturalità possibile, mantenendo le pavimentazioni naturali esistenti quali prato o ghiaia, eventualmente manutenzionate per essere adattate

all'utilizzo in dehors. Le aree a prato potranno, in via del tutto eccezionale, essere sistemate con materiale arido compattato e raccordato con le superfici contigue.

In presenza di dislivelli dovranno essere presi accorgimenti in osservanza alle vigenti disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone B.

Delimitazione dell'area.

A. area dei Centri Storici.

L'area, qualora si intenda delimitarla, è definita di preferenza con una serie di fioriere per forma, dimensione, materiale, colore e finitura simili a quelle già adottate dal Comune.

L'impianto del verde ha caratteri di omogeneità e continuità, con altezza massima da terra non superiore a m 1,30. Eventuali elementi grigliati in legno dell'altezza massima di 2,50. L'area può essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli (o piani di appoggio), sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione e collocandoli opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi). Questi elementi potranno quindi essere, oltre alle fioriere, le protezioni verticali, i tabelloni informativi, l'illuminazione, da realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal presente regolamento.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

L'area può essere definita con una serie di fioriere intervallate con spazi aperti, o accostate formanti un'unica cortina, soprattutto in presenza di transito di autoveicoli. Preferibilmente le fioriere saranno come al precedente punto A.

L'impianto del verde avrà caratteri di omogeneità e continuità, con altezza massima da terra non superiore a m 1,30.

Sono inoltre ammesse protezioni verticali grigliate, anche intervallate da pannelli pieni, sempre in legno.

L'area può essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli (o piani di appoggio), sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione collocandoli opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi); questi elementi potranno quindi essere, oltre alle fioriere, le protezioni verticali, i tabelloni informativi, l'illuminazione, da realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal presente regolamento.

C. aree sportivo-ricreative.

Si adotteranno, generalmente, le stesse soluzioni indicate al punto B. che precede.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone B.

Protezioni aeree.

A. area dei Centri Storici.

Sono ammessi unicamente gli ombrelloni/tendaggi, tra loro uguali per dimensione e caratteri costruttivi; gli stessi potranno essere ripetuti con opportuni ordinati allineamenti.

I colori ammessi sono il banco (anche nelle sfumature del crema); verranno valutate le personalizzazioni relativamente a ciascun esercizio commerciale, precisando che le stesse non potranno comunque riguardare il colore del tendaggio.

Sono preferibili gli ombrelloni con strutture in legno a pianta quadrata o esagonale e copertura in tela cruda, eventualmente personalizzati; sono pure ammessi i tipi comunemente in uso in struttura metallica a pianta esagonale, anche colorata.

Sono esclusi i decori realizzati secondo i logotipi delle ditte fornitrici di bevande o cibi; verranno valutate le personalizzazioni riguardanti il logo dell'esercizio stesso, avendo cura di evitare nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e contrasti violenti.

E' ammessa la presenza di tende parasole mobili collegate all'esterno degli edifici di pertinenza in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività a condizione che le stesse tende siano del tipo a piano unico inclinato e che siano installabili con funzionamento autonomo dal dehors e quindi non collegate in alcun modo alle protezioni aeree del dehors stesso.

Fanno eccezione particolari sagome o profili delle aperture degli edifici, condizioni queste da valutare per ogni specifico caso; il materiale ed il colore della copertura deve essere in accordo ed armonizzato con quelli degli ombrelloni.

Possono inoltre esser installati, in occasioni particolari e comunque per brevi periodi (ricorrenze, manifestazioni e feste) gazebi di piccole e medie dimensioni – fino ad un massimo di mq. 200) con struttura metallica e copertura e tamponamento in pvc, anche colorato.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

C. aree sportivo-ricreative.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

Protezioni verticali.

A. area dei Centri Storici.

Le protezioni verticali chiuse sono ammesse, a integrazione delle delimitazioni esterne del dehors, esclusivamente nei casi di prossimità ad attività commerciali o artigianali moleste per motivi igienici e sanitari (rumori, odori, fumi, scorie), oppure in presenza di microclimi, che determinano condizioni disagiati, costantemente e obbiettivamente riscontrabili.

A tali condizioni dovrà essere posta particolare attenzione in sede di valutazione delle richieste.

In ogni caso tali protezioni dovranno presentare adeguate caratteristiche di sicurezza ed avere caratteristiche e accorgimenti tali da essere facilmente individuabili anche dai disabili.

L'altezza da terra deve essere non inferiore a m 1,00 e non superiore a m 1,80. Le protezioni, inoltre, non possono essere collegate, formando un unico elemento chiuso o chiudibile, con le protezioni aeree.

Tali protezioni possono essere in legno con colori che si armonizzino a quelli dei dehors o dell'edificio principale, avendo cura di evitare nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e contrasti violenti.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

C. aree sportivo-ricreative.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

Sedute e tavoli.

A. area dei Centri Storici.

Sedute e tavoli saranno di disegno semplice, in legno, in materiale plastico o metallo, evitando l'impiego di panche e tavoli di eccessiva lunghezza. Il colore, in quanto elemento che può contribuire all'individuazione del dehors, specialmente nelle piazze, è preferibile sia in accordo con le altre parti del dehors stesso, valutando gli accostamenti ed i contrasti con il carattere dell'ambiente.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

C. aree sportivo-ricreative.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

Impianti di illuminazione.

A. area dei Centri Storici.

La realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito sia pedonale che veicolare.

Il valore del livello di illuminamento medio può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035), ottenuto preferibilmente mediante l'impiego di lampade a buona resa cromatica. I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti. Sono ammesse singole lampade da tavolo, laddove esista una pedana sopraelevata sotto la quale far correre gli impianti.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e, soprattutto nelle aree "A", consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNI-CEI, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

Pur essendo sempre preferibile una illuminazione diffusa con l'impiego di più punti luce, in condizioni particolari ed in presenza di spazi aperti è consentito l'utilizzo di fari opportunamente disposti, schermati ed indirizzati in modo da evitare abbagliamenti.

C. aree sportivo-ricreative.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone B.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone B.

In tutti i casi l'impianto di illuminazione sarà progettato e realizzato in modo tale da limitare al massimo il fenomeno dell'inquinamento luminoso, e sarà oggetto di rilascio della dichiarazione di conformità a norma di legge.

Impianti di riscaldamento.

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta).

Nel caso di dehors allestiti con:

- sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- pedane e delimitazioni;

tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili.

Nel caso di dehors allestiti con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.”

Impianti di diffusione acustica.

A. area dei Centri Storici.

Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici esposte precedentemente. In particolare, devono essere osservate le norme in materia di diffusione acustica al pubblico.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

C. aree sportivo-ricreative.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

Insegne pubblicitarie.

A. area dei Centri Storici.

Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e laterali e delle eventuali insegne già presenti sull'edificio o sulle tende, evitando, nel complesso, il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio. E' vietata ogni altra forma pubblicitaria. Resta comunque in vigore ogni altra disposizione in merito dettata da vigenti norme di carattere urbanistico-edilizio.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

C. aree sportivo-ricreative.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

Tabelloni informativi.

A. area dei Centri Storici.

Sono preferibilmente finalizzati al supporto di listini prezzi personalizzati a nome dell'esercizio. Saranno di norma realizzati con cavalletto e pannello di supporto con struttura in legno o in metallo, con colori e dimensioni che massimizzino gli accostamenti e minimizzino i contrasti con il carattere dell'ambiente. L'installazione di pannelli elettronici con immagini in movimento verrà debitamente valutata al fine di non creare eccessivi contrasti con l'ambiente circostante.

B. area urbana lungo gli assi viari principali e relative diramazioni.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

C. aree sportivo-ricreative.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

D. nuclei abitati minori e periferici, aree agricole, aree boscate.

Valgono le prescrizioni dettate per le zone A.

Attrezzature speciali

Sono ammesse, nei limiti imposti dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, attrezzature speciali finalizzate al supporto tecnico nell'attività di somministrazione di cibi o bevande (contenitori, anche refrigerati o riscaldati), oppure di intrattenimento (fonoriproduttori, o strumenti musicali - pianoforti o simili).

Contenitori per rifiuti.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività nel dehors, per particolare volume o tipo di utenza, comporti una produzione e una dispersione di rifiuti non controllabili da parte dell'esercente o rimovibili costantemente durante il servizio ordinario del personale impiegato, dovranno essere disposti, a cura dell'esercente, contenitori o portarifiuti idonei per numero, caratteristiche igieniche e funzionalità nell'uso e nella pulizia, ad assicurare la raccolta differenziata.

Art. 13 Strutture chiuse con funzioni di Dehors.

Sono ammesse strutture chiuse, leggere e all'occorrenza removibili su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico purchè :

- venga garantito un'adeguato flusso veicolare (soprattutto per i mezzi di soccorso) e ciclopedonale;
- siano collegati all'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza, preferibilmente addossati al fabbricato stesso, nel pieno rispetto degli aspetti architettonici, monumentali ed ambientali di cui all'art. 5 del presente regolamento, e non in contrasto con le prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti in quell'area;
- la sezione pedonale oggi libera sia occupata per non più del 50%, garantendo comunque sempre la sezione minima di mt. 1,50;
- siano progettati tenendo conto delle caratteristiche edilizie dell'intorno urbano in cui si inseriscono.
- rispettino, per quanto riguarda la loro realizzazione, tutte le norme di sicurezza vigenti;
- siano assicurate contro qualsiasi atto di vandalismo manlevando il Comune da risarcimento danni;
- rispettino, in linea di massima, la successiva tabella riepilogativa di buona norma progettuale. Diverse soluzioni potranno essere valutate sia dalla commissione edilizia che, per gli ambiti vincolati, dalla Commissione Locale del Paesaggio.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI BUONA NORMA PROGETTUALE

MATERIALI AMMESSI		MATERIALI NON AMMESSI
Legno, ferro, alluminio, pvc	STRUTTURA	Alluminio anodizzato
Legno, lamiera liscia o grecata preverniciata testa di moro o grigio, rame, vetro	COPERTURA	Tegole, onduline
Vetri antisfondamento, tende parasole	TAMPONAMENTI	Pannelli prefabbricati e teli plastificati di qualsiasi genere, ogni altro materiale non trasparente
Mantenimento del tipo esistente, pavimento galleggiante	PAVIMENTI	Manomissione della pavimentazione esistente e sua sostituzione con altro materiale di qualsiasi genere
In armonia col fabbricato	COLORI	In centro storico, tinte in contrasto con eventuali prescrizioni urbanistico edilizie in vigore.

Per tali strutture sono sempre concessi fino a 30 mq. di superficie utile, qualsiasi sia la dimensioni dell'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza; nel caso in cui l'esercizio commerciale sia superiore a 150 mq. di SU (superficie utile), è possibile, in alternativa ai 30 mq., realizzare il dehors fino al 20% della SU di riferimento con un massimo di 60 mq. l'altezza di tali strutture (calcolata ai sensi della normativa vigente) dovrà essere il più contenuta possibile e di norma (fatte salve le prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica) non superare i mt. 3,5; le superfici a dehors così determinate non incidono sui parametri edilizi e urbanistici ma sono da assoggettare alla imposta comunale sui rifiuti.

I dehors di cui al presente articolo, in corrispondenza di immobili o in spazi aperti vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali", sono assoggettati ai disposti di cui al D.Lgs 85/2010"

Art. 13.1 Rilascio dell'autorizzazione all'installazione.

Qualora ne sussistano i presupposti, l'installazione di un dehors a struttura chiusa di cui all'art. 13 che precede è soggetta a permesso di costruire che tenga conto :

1. delle prescrizioni della tabella riepilogativa di buona norma progettuale sopra riportata
2. del parere dell'Ufficio di polizia locale in ordine al nuovo codice della strada

Il Permesso di costruire verrà rilasciato, nel caso di occupazione di suolo pubblico, previa stipula di atto di concessione da redigersi a cura dell'Ufficio Patrimonio Comunale e, nel caso di occupazione di suolo privato, previa attestazione di disponibilità del suolo.

Il permesso di costruire sostituisce l'autorizzazione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 13.2 Manutenzioni

I dehors chiusi di cui al precedente art. 13 dovranno periodicamente essere mantenuti per garantire il decoro dello spazio pubblico.-

ALLEGATO 1 – facsimile richiesta di installazione.

Al
Comune di Forni di Sopra
Via Nazionale n. 162

33024 FORNI DI SOPRA - UDINE

OGGETTO : Installazione di dehors – Richiesta autorizzazione ai sensi del “Regolamento sui Dehors” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 00 dd. 0000000000.-

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ codice fiscale _____ in qualità di _____ dell’esercizio denominato “ _____ ” sito in via _____ n. _____ Nuovo Catasto Terreni di Forni di Sopra Foglio _____ , Mappale n. _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'installazione di un dehors produttore occupazione di suolo pubblico per mq. con le caratteristiche riportate negli allegati, conformi al vigente regolamento comunale sui dehors.

Più precisamente allega:

1. Riferimento planimetrico su estratto catastale in scala 1:1000
2. Documentazione fotografica opportuna (almeno 2 foto da differenti angolazioni) montate su supporto cartaceo.
3. Planimetria alla scala 1:100 della disposizione di tutti gli elementi del dehors
4. Sezione quotata e alla scala opportuna estesa a tutta l'area di proprietà comunale o di uso pubblico da cui si evinca inequivocabilmente l'ingombro del dehors rispetto all'area stessa
5. Sintetica relazione descrittiva dei materiali e della tipologie usate per ogni singolo elemento del dehors (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, luci ecc)(*)
6. Marca da bollo da apporre sull'atto autorizzativo.

(*) è possibile allegare depliants degli elementi costituenti il dehors per maggior dettaglio

Cordiali saluti

Forni di Sopra,

Il richiedente.....

Spazio riservato agli uffici

Ufficio tecnico –

--note-----

è conforme al Nuovo Regolamento sui dehors

non è conforme al Nuovo Regolamento sui dehors

Ufficio di Polizia Locale

--note-----

è conforme al Codice della strada

non è conforme al Codice della strada

oooOOOooo

--note-----

può occupare il suolo pubblico per mq.....

può occupare il suolo pubblico per mq.....